



ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI LIGURI "CARLO RAGGI"

SPECIALIZZAZIONI FORENSI

Il d.m. n. 144/2015 dopo il d.m. n. 163/2020 con particolare riguardo al settore del diritto amministrativo

(Avv. Daniela Anselmi e Avv. Federico Smerchinich)

1. Quadro normativo - 2. Quadro storico – fattuale. Le decisioni del Tar Lazio e del Consiglio di Stato - 3. Il d.m. 20 ottobre 2020 n. 163 - 4. Adempimenti pratici e materie di specializzazione - 5. Il ruolo delle università e le scuole di formazione - 6. Il ruolo delle associazioni forensi maggiormente rappresentative - 7. Conclusioni. Criticità e proposte di modifica al d.m. n. 163/2020

1. Quadro normativo

- L. 31 dicembre 2012, n. 247 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, all’art. 9 stabilisce che: “*É riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1*”;

- D.m. 12 agosto 2015, n. 144: “*Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista*”;



- D.m. 1° ottobre 2020, n. 163, “Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2020, n. 308.

2. Quadro storico – fattuale. Le decisioni del Tar Lazio e del Consiglio di Stato

In attuazione degli artt. 1 e 9 della l. n. 247/2012, il Ministero della Giustizia ha adottato il regolamento di cui al d.m. n. 144/2015, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il d.m. n. 144/2015 è stato adottato con modifiche rispetto al precedente schema dopo che il Consiglio di Stato, con parere n. 2971/2014, aveva sollevato alcune osservazioni: “*a) art. 2, comma 3; la disposizione appare da un lato superflua, in quanto la condotta in questione dovrebbe già ritenersi ex se riconducibile a comportamenti sanzionabili disciplinarmente secondo le norme del codice etico, dall’altro potrebbe risultare limitativa riducendo a semplice illecito disciplinare una fattispecie che appare contigua a talune ipotesi di reato. La Sezione ritiene, pertanto, che, qualora intenda mantenere tale previsione, l’Amministrazione dovrebbe tipizzare la sanzione. b) Artt. 3 e 4. Il collegio reputa opportuno rimettere alla valutazione dell’Amministrazione ogni apprezzamento circa le osservazioni formulate dal Consiglio nazionale forense sulle aree di specializzazione, che vertono essenzialmente su scelte di merito; in ogni caso suggerisce di definire un elenco quanto più possibile esaustivo e puntuale e a tal fine rileva che occorrerebbe, quanto meno, introdurre tra dette aree specialistiche quella concernente il diritto della navigazione e dei trasporti; rimette poi all’apprezzamento dell’Amministrazione di integrare l’elenco anche con l’indicazione dell’area relativa al diritto dell’informatica, attesa l’evoluzione raggiunta*”



dalla normazione prodotta in materia. Con riferimento al limite di una sola area di specializzazione per il conseguimento del titolo specialistico, fissato dall'art. 3, la Sezione esprime il parere che tale vincolo sia altrettanto riduttivo e non giustificato rispetto alle previsioni contenute nella norma primaria; suggerisce pertanto all'Amministrazione di estendere la possibilità di conseguire il titolo specialistico almeno a due aree di specializzazione, comunque ricomprese in ambiti omogenei. Quanto all'art. 4 in particolare sottolinea la necessità di precisare se la tabella costituisca (come il Collegio ritiene debba essere) parte integrante dello schema di regolamento dal che consegue la natura regolamentare anche dei decreti di aggiornamento, che dovranno pertanto essere adottati dal Ministro con l'osservanza della medesima procedura stabilita per il presente regolamento; c) Artt. 6 e 7. Pur non condividendo le osservazioni formulate dal Consiglio nazionale forense sull'art. 6 circa il presupposto di mancata applicazione di sanzioni interdittive anziché definitive, e ciò nella considerazione che dalle sanzioni interdittive deriverebbe comunque l'effetto di vietare non solo l'attribuzione del titolo specialistico ma l'esercizio della stessa attività professionale, la Sezione ritiene che la disposizione in argomento andrebbe comunque ancorata ad un sistema fondato sulla graduazione della sanzione e sulla eventuale recidiva della condotta. Con riferimento poi ai suggerimenti e alle osservazioni formulate dal Consiglio nazionale forense sull'art. 7 ritiene che, trattandosi nel caso di specie di scelte di merito attinenti alle politiche formative e organizzative, ogni valutazione al riguardo debba essere rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione; osserva inoltre che il comma 8 di detto articolo appare del tutto ripetitivo del precedente comma 7. d) Art. 8. La disposizione, che fissa i requisiti di comprovata esperienza per il conferimento del titolo specialistico, assume particolare rilevanza ed ha costituito il punto di maggiore dissenso da parte dei consigli territoriali dell'ordine e delle associazioni di categoria; in particolare le maggiori critiche si sono concentrate sulla previsione dei cinquanta incarichi annuali fissati sia per il conferimento della specializzazione che per il suo mantenimento. Al riguardo la



Sezione non condivide il rilievo espresso dal Consiglio Nazionale Forense, stante il disposto dell'articolo 9 della legge, che, al comma 5, prevede espressamente che “il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione”; a fronte di tale previsione appare evidente che la proposta formulata dal Consiglio Nazionale Forense di eliminare in toto il parametro quantitativo non risulta praticabile. Tuttavia, al fine di superare il contrasto emerso, la Sezione invita l'amministrazione a riconsiderare la questione nello sforzo di pervenire ad una soluzione più equilibrata, che, ferma restando l'indicazione di un numero minimo di cause specialistiche trattate, tenga conto dell'aspetto qualitativo, escludendo dal computo numerico le cosiddette cause seriali e valorizzando in tal modo la professionalità dimostrata a livello specialistico;

e) Art. 11. La norma contempla le ipotesi di mantenimento del titolo e riproduce i requisiti già indicati all'art. 8, cosicché si ripropongono le questioni già evidenziate con riferimento a tale ultima disposizione e la necessità di riequilibrare anche in questo caso il sistema di valutazione della “comprovata esperienza”. La Sezione, con riguardo poi all'ipotesi formulata dal Consiglio nazionale forense di introdurre una disposizione transitoria, ne condivide le finalità non senza rilevare comunque che ogni valutazione in proposito compete all'Amministrazione nel quadro dei rapporti con le organizzazioni rappresentative della categoria e per la gestione delle istanze da queste avanzate.

f) Art. 12. Anche in ordine a tale norma, che concerne l'ipotesi di revoca del titolo specialistico, la Sezione ritiene di richiamare quanto già illustrato con riferimento all'art. 6 circa le sanzioni assunte a fondamento del provvedimento di revoca.”

Il regolamento entrato poi in vigore con il d.m. n. 144/2015 disciplinava le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, prevedendo ad esempio i settori di specializzazione (art. 3), i percorsi formativi per ottenere il titolo di avvocato specializzato (art. 7) e le modalità per valutare la



comprovata esperienza nel settore di specializzazione (art. 8). In particolare, quanto ai percorsi formativi, l'art. 7 stabiliva la disciplina per organizzare i corsi di specializzazione, l'istituzione di una Commissione permanente presso il Ministero della Giustizia (6 membri) con il compito tra l'altro di verificare l'adeguatezza dei programmi didattici, nonché assegnava al Consiglio Nazionale Forense il compito di stipulare convenzioni con le articolazioni universitarie al fine di organizzare e gestire i corsi di specializzazione. Nell'ambito di queste convenzioni vengono istituiti un comitato scientifico (6 membri) ed un comitato di gestione (5 membri).

L'art. 6 del predetto regolamento, al comma 4 prevedeva che *“Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione.”*

Proprio tale comma, unitamente ad altre parti del regolamento, è stato ritenuto illegittimo da alcune associazioni rappresentative degli avvocati che hanno impugnato davanti al giudice amministrativo alcuni articoli del d.m. n. 144/2015.

Con le **sentenze nn. 4424, 4426, 4427, 4428 del 14 aprile 2016 il Tar Lazio, Roma, Sez. I**, ha accolto alcuni motivi dei ricorsi ed ha annullato in *parte qua* proprio l'art. 6 del regolamento, affermando che *“La doglianza deve essere accolta in considerazione della rappresentata intrinseca irragionevolezza della norma censurata per genericità, non avendo la disposizione regolamentare chiarito alcunché in ordine al contenuto del colloquio, alle qualifiche e alle competenze degli esaminatori e alle modalità di svolgimento della prova. L'assenza di specificazioni e di definizioni puntuali è dunque tale da conferire al Consiglio nazionale forense una latissima discrezionalità operativa, che, oltre ad essere foriera*



di confusione interpretativa e distorsioni applicative (con ricadute anche in punto di concorrenza tra gli avvocati), si pone in assoluta contraddizione con la funzione stessa del regolamento in esame, che, ai sensi dell'art. 9 della legge, è quella di individuare un procedimento di conferimento definito in maniera precisa e dettagliata, a tutela dei consumatori utenti e degli stessi professionisti che intendano conseguire il titolo.”

Il Tar Lazio, nell'ambito dei medesimi contenziosi si è anche pronunciato in merito ai **settori scelti in qualità di “specializzazioni”** ritenendo che l'elenco proposto dal Ministero della Giustizia fosse incompleto e non desse al consumatore una chiara percezione del mercato di riferimento (Tar Lazio, Roma, Sez. I, 14 aprile 2016, n. 4426).

Il Tar Lazio si è anche pronunciato in merito al **numero di settori di specializzazione** che ciascun avvocato può indicare nell'elenco: *“La censura va invece respinta con riferimento alla contestazione del numero massimo di specializzazioni conseguibili. La limitazione va infatti collegata alla funzione stessa del concetto di specializzazione, che, proprio perché deve fornire un'indicazione in ordine a competenze particolarmente approfondite, deve essere numericamente circoscritto.”* (Tar Lazio, Roma, Sez. I, 14 aprile 2016, n. 4428). Stessa doglianza è stata proposta in altro ricorso sul presupposto che *“limitare a due il numero di materie di specializzazione non sarebbe previsto in alcuna disposizione legislativa. Il Tar Lazio a riguardo ha rigettato il motivo sul presupposto che il mero dato dell'assenza di puntuali previsioni legislative che corrispondano alla successiva normazione di dettaglio non integra, di per sé, un vizio idoneo - in assenza di ulteriori profili di intrinseca irragionevolezza o di contrarietà alla norma sovraordinata, qui non dedotti - a provocare l'annullamento delle disposizioni censurate”* (Tar Lazio, Roma, Sez. I, 14 aprile 2016, n. 4424).



Contro le sentenze del Tar Lazio è ricorso in appello il Ministero della Giustizia.

Il **Consiglio di Stato, Sez. IV**, riuniti i ricorsi, si è pronunciato con la decisione del **28 novembre 2017, n. 5575** con la quale ha rigettato i ricorsi dell'Amministrazione rilevando che *“In effetti il colloquio, come delineato dalla disposizione regolamentare impugnata, ha contorni vaghi e imprecisi, sicché non ne risulta sufficientemente tutelato né l'interesse del professionista aspirante al titolo, né, per altro verso, l'interesse del consumatore-cliente, che nella speciale qualificazione attestata dal titolo deve poter riporre un ragionevole affidamento”*, ed ha accolto in *parte qua* gli appelli incidentali delle associazioni di categoria in merito all'elenco delle specializzazioni ritenendo *“La censura concernente il numero massimo di specializzazioni conseguibili è fondata non in sé, in quanto può essere opportuno frenare una “corsa alla specializzazione” che rischierebbe di svilire il valore della specializzazione stessa e di andare contro l'interesse del cliente-consumatore, ma alla luce della acclarata irragionevolezza della suddivisione relativa che individua ambiti contermini e settori affini, tanto da far apparire egualmente irragionevole la limitazione impugnata. È evidente che rivisitazione dell'elenco e individuazione di un limite ragionevole e congruo dovranno andare di pari passo.”* Dunque, in questo passo della sentenza (§ 10.3.1) il Consiglio di Stato parrebbe salvare il numero limite di 2 materie di specializzazione, in quanto congruo rispetto alle finalità del regolamento sulle specializzazioni.

In ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato, hanno fatto seguito la rivisitazione del testo regolamentare da parte del Ministero della Giustizia in collaborazione con il CNF ed il parere favorevole del Consiglio di Stato, Sez. cons., 30 dicembre 2019, n. 3185 allo schema di regolamento ministeriale.



Così il 1° ottobre 2020 il Ministero della Giustizia ha adottato con d.m. n. 163/2020 il regolamento sulle specializzazioni forensi, modificativo del precedente d.m. n. 144/2015. Il d.m. n. 163/2020 è entrato in vigore il 12 dicembre 2020 con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 380.

3. Il d.m. 20 ottobre 2020 n. 163

Il decreto ministeriale dello scorso ottobre è composto da tre articoli.

L'art. 1 amplia, specifica e suddivide le materie di specializzazione; interviene sulla disciplina del colloquio dell'avvocato specializzando; modifica alcuni aspetti del percorso formativo. L'elencazione di materie ivi prevista è **aperta** e può essere ampliata con successivi d.m.; la *ratio* che sottende alla scelta delle materie è di **evitare che l'avvocato abbia una specializzazione di tipo generalista**.

L'art. 2 tratta la disciplina transitoria ed il coordinamento con il d.m. n. 144/2015, ammettendo i titoli e le frequenze a corsi e dottorati di ricerca avvenuti in vigenza della disciplina del 2015.

L'art. 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

4. Adempimenti pratici e materie di specializzazione come specificate dall'art. 1 del d.m. n. 163/2020

Innanzitutto, prendendo le mosse dall'art. 9 comma 1 l. n. 247/2012 secondo cui “È riconosciuta agli avvocati **la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista (...)**”, si può



osservare che il conseguimento della specializzazione forense rappresenta una facoltà per il professionista, il quale rimane libero di scegliere se specializzarsi o meno.

Qualora l'avvocato scelga la via della specializzazione forense, allora sono necessari alcuni adempimenti secondo la disciplina modificata con il d.m. n. 163/2020 rispetto alla precedente del 2015. Gli aspetti rilevanti possono essere così riassunti.

4.1. Materie di specializzazione

Articolo 1 (in sostituzione all'originario art. 3 d.m. n. 144/2015)

Comma 1 L'avvocato può conseguire il titolo di specialista in **non più di due** dei seguenti settori di specializzazione:

- a) diritto civile;
- b) diritto penale;
- c) diritto amministrativo;
- d) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- e) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale;
- f) diritto internazionale;
- g) diritto dell'Unione europea;
- h) diritto dei trasporti e della navigazione;
- i) diritto della concorrenza;
- l) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;
- m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;
- n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale;
- o) diritto dello sport.



Comma 2 Nei settori di cui alle lettere a), b) e c) (diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo) il titolo di specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei **percorsi formativi** ovvero dell'accertamento della **comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione** indicati nei commi 3, 4 e 5. **L'avvocato può chiedere** che nell'elenco siano specificati sino a un massimo di **tre indirizzi di specializzazione tra quelli qui sotto indicati** (art. 5 comma 1 d.m. n. 144/2015 s.m.i.). Questo limite superiore di 3 indirizzi è stato introdotto dall'art. 1 comma 5 lett. c) d.m. n. 163/2020.

Comma 3 Al settore del **diritto civile** afferiscono i seguenti indirizzi:

- a) diritto successorio;
- b) diritti reali, condominio e locazioni;
- c) diritto dei contratti;
- d) diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni;
- e) diritto agrario;
- f) diritto commerciale e societario;
- g) diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica;
- h) diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza;
- i) diritto dell'esecuzione forzata;
- l) diritto bancario e dei mercati finanziari;
- m) diritto dei consumatori.

Comma 4 Al settore del **diritto penale** afferiscono i seguenti indirizzi:

- a) diritto penale della persona;



- b) diritto penale della pubblica amministrazione;
- c) diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia;
- d) diritto penale dell'economia e dell'impresa;
- e) diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione;
- f) diritto dell'esecuzione penale;
- g) diritto penale dell'informazione, di internet e delle nuove tecnologie.

Comma 5 Al settore del **diritto amministrativo** afferiscono i seguenti indirizzi:

- a) diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa;
- b) diritto urbanistico, dell'edilizia e dei beni culturali;
- c) diritto dell'ambiente e dell'energia;
- d) diritto sanitario;
- e) diritto dell'istruzione;
- f) diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;
- g) diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale;
- h) contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico.

4.1.1. Sul numero di materie e indirizzi di specializzazione che l'avvocato può indicare

L'art. 3 comma 1 d.m. n. 144/2015, come modificato dall'art. 1 del d.m. n. 163/2020, prevede un numero massimo di due settori da poter indicare tra quelli di cui al comma 1 dell'art. 1 citato. L'art. 5 comma 1 d.m. n. 144/2015, dopo la modifica del 2020, stabilisce a sua volta che l'avvocato può anche (e non “deve”) specificare fino ad un minimo di tre indirizzi tra quelli di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 1 del d.m. n. 163/2020.



Ponendo particolare attenzione a tale ultima specificazione deve osservarsi che il dato letterale (“può”) dell’art. 5 comma 1 del d.m. n. 144/2015 s.m.i. non può che interpretarsi nel senso che l’avvocato può optare per iscriversi all’albo di un determinato settore come specialista (fino ad un massimo di due), senza specificare gli indirizzi in cui si suddivide il settore ovvero, in alternativa, indicando altresì gli indirizzi di specializzazione (fino ad un massimo di tre).

Da qui discende, se il d.m. viene rettamente interpretato secondo la *ratio* sottesa alla l. n. 247/2012 recante la disciplina della formazione forense, che l’avvocato è libero:

- a) di non chiedere l’iscrizione all’albo degli avvocati specialisti, tenendo conto che il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale (cfr. art. 9, comma 7, l. n. 247/2012);
- b) di chiedere l’iscrizione all’albo con l’indicazione del settore (fino ad un massimo di due) senza specificare gli indirizzi;
- c) di chiedere l’iscrizione all’albo con l’indicazione sia del settore che dei sotto-settori o indirizzi (sino ad un massimo di tre).

Fin qui tutto bene, *rectius* apparentemente bene, perché bisogna fare dei distinguo a seconda del settore in cui l’avvocato opera.

Pensiamo al settore del diritto amministrativo suddiviso, come si è detto, nei sotto-settori o indirizzi. Siamo sicuri che tali otto indirizzi siano in grado di coprire tutte le materie che possono caratterizzare il diritto amministrativo? A nostro avviso no.

In primo luogo vi sono materie che afferiscono al diritto amministrativo, ma che secondo il d.m. costituiscono dei settori a parte. Ad esempio il diritto dello sport, il



diritto della concorrenza ed il diritto dei trasporti e della navigazione. Non dimentichiamoci che il titolo di specialista si può conseguire solo in due settori, di talché se l'attività dell'avvocato amministrativista è svolta anche nei settori che abbiamo appena indicato, i quali rientrano a pieno titolo nelle materie del diritto amministrativo, quantomeno laddove vi sia la competenza del giudice amministrativo, è evidente che ne deriverà un *vulnus* per quell'avvocato che, pur svolgendo attività in tutti quei settori, non potrà ottenerne il riconoscimento ai fini del titolo di specialista.

Vi sono poi materie (basta esaminare qualsiasi decreto presidenziale di Tar e Consiglio di Stato di ripartizione delle competenze tra le varie sezioni in cui è suddiviso il plesso giudiziario) che non sono ricomprese né negli indirizzi in cui è ripartito il settore del diritto amministrativo, né in altri indirizzi. Si pensi, ad esempio, agli atti delle autorità militari e degli organi delle amministrazioni dell'Interno, al demanio e patrimonio statale e non statale (certo non può essere ricompreso né nell'edilizia o urbanistica né nei servizi di interesse generale, che sono i servizi pubblici), alla materia del commercio industria ed artigianato, agli atti delle autorità indipendenti, alle espropriazioni, occupazioni ed altri atti ablativi della proprietà, agli impianti pubblicitari, alla caccia ed alla pesca, agli stranieri (cittadini extracomunitari e cittadini UE), alle professioni ed albi professionali, incluse le procedure di valutazione per l'iscrizione agli albi.

È principio generale quello per cui più si dettaglia una materia e più si incorre in omissioni. Ma sono gli effetti lesivi e le conseguenze derivanti da un atto (nel caso di specie l'iscrizione all'albo degli specialisti) che determinano il peso e l'incidenza di tali omissioni.



Ci spieghiamo meglio. Il settore del diritto amministrativo è un settore di nicchia rispetto ai settori del diritto civile e del diritto penale, i quali possono più agevolmente essere definiti tramite indirizzi o meglio dei sotto-settori. Più arduo è il compito per il diritto amministrativo e ciò in conseguenza della congerie di atti che rientrano nella competenza del giudice amministrativo e che non sono stati presi in considerazione nel d.m. n. 163/2020, di cui abbiamo ricordato poc'anzi alcuni esempi, per di più non esaustivi. Anzi, la situazione è ancor più grave perché da un lato vi sono materie (*rectius* competenze) non considerate e, dall'altro, vi sono materie che pur rientrando sicuramente nel settore del diritto amministrativo, sono state qualificate come settori autonomi e distinti.

In tale situazione è evidente che la scelta di limitare a due settori la possibilità di indicare la specializzazione, di per sé astrattamente condivisibile per evitare da un lato la nozione di avvocato “generalista”, diviene lesiva per il settore del diritto amministrativo, visto che le materie che rientrano nel suo ambito sono state “spalmate” (ci perdoni il lettore la vulgata utilizzata ma che rende più comprensibile il ragionamento) in tanti altri settori. Lo stesso si può dire per la previsione del testo normativo, contenuta nel d.m. n. 163/2020, che limita la specializzazione a soli tre indirizzi per settore.

Questa limitazione non ha senso e ciò, a ben vedere, non riguarda solo il settore del diritto amministrativo ma anche gli altri due settori del diritto civile e del diritto penale, anch'essi suddivisi in ulteriori sotto-settori o indirizzi.

Se un avvocato può optare per il titolo di specialista nel diritto amministrativo, o nel diritto civile o diritto penale senza dover indicare i relativi sotto-settori, perché si



deve limitare a soli tre indirizzi la relativa specializzazione per l'ipotesi in cui l'avvocato svolga la propria attività in tutti gli altri indirizzi in cui è suddiviso il settore di appartenenza?

È inoltre paradossale che sia sufficiente dimostrare la propria attività professionale in un solo sotto-settore per ottenere il titolo di avvocato specialista in diritto amministrativo e poi si neghi la possibilità di indicare un numero di indirizzi superiore a tre per l'avvocato la cui attività contempli tutte, o buona parte, delle materie in cui si suddivide il settore in questione. In sintesi chi nell'arco della propria vita professionale ha svolto la sua attività in tutti i settori (*rectius* sotto-settori) del diritto amministrativo è parificato – e cioè specialista allo stesso titolo – a chi si è limitato a svolgere la propria attività in un solo sotto-settore.

Qualcuno potrebbe obiettare che essendo possibile acquisire il titolo di specialista in diritto amministrativo senza dover indicare nessuno specifico indirizzo, tale titolo possa automaticamente comprovare l'idoneità per tutti i sotto-settori. Ma così non è, atteso che se fosse vero quanto sopra esposto, non vi sarebbe stata alcuna suddivisione in sotto-settori e, soprattutto, non sarebbe stato indicato alcun limite al numero di sotto-settori da poter indicare nel titolo di specialista. La soluzione a nostro avviso preferibile sarebbe quella per cui nel settore del diritto amministrativo, già di per sé “speciale” rispetto al diritto civile o al diritto penale, il titolo di specialista riguardi il settore in generale, senza indicazione di sotto-settori, e che l'indicazione dei relativi indirizzi (per di più, come si è evidenziato, pesantemente omissiva) funga solo da “contenitore” per organizzare i corsi di formazione o per dimostrare la comprovata esperienza nel settore medesimo.



Senza considerare l'uso distorto che di tale "iperspecializzazione" potrebbero fare gli enti pubblici in sede di predisposizione di bandi per l'affidamento di incarichi legali. Se un ente pubblico si limita a chiedere di indicare il titolo di avvocato specialista senza specificare alcun indirizzo quale titolo preferenziale allora *nulla questio*, ma se viene invece prescelto un determinato settore con relativo indirizzo, addotto quale requisito escludente, la lesione è *ictu oculi* manifesta, in quanto viene ad incidere sul mercato e sulla concorrenza in maniera irragionevole e sproporzionata. Purtroppo nessuna previsione che disciplini tale aspetto è presente né nella legge professionale, né nel d.m. n. 163/2020, ma si tratta di un aspetto che dovrà essere necessariamente chiarito dal Ministero della Giustizia al fine di evitare che il titolo di specialista divenga uno strumento di illecita concorrenza, anziché di tutela del consumatore finale.

4.2. Requisiti per l'accesso all'albo degli specialisti

L'accesso alle specializzazioni avviene tramite **due canali alternativi**:

- a seguito dello svolgimento, con esito positivo, di **percorsi formativi almeno biennali organizzati in convenzione con le facoltà di giurisprudenza**;
- per **comprovata esperienza nel settore di specializzazione**.

4.2.1. Percorsi formativi (art. 7 d.m. 144/2015 s.m.i.)

I **corsi di specializzazione** sono organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo degli ambiti di Giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Miur (tra cui rientrerebbero anche le Università telematiche).



I **programmi didattici** proposti devono essere conformi alle linee guida predisposte dalla **Commissione permanente istituita presso il Ministero della Giustizia**.

Il CNF o i Consigli dell'Ordine (COA) tramite apposite **convenzioni** con le articolazioni universitarie, anche d'intesa con associazioni specialistiche maggiormente rappresentative possono assicurare la predisposizione di corsi di specializzazione i cui programmi e la cui organizzazione spettano ad un **comitato scientifico** e di **gestione** previsto *ad hoc*. I corsi hanno **durata biennale**, con un minimo di **200 ore** ed una **prova scritta e orale** al termine di ciascun anno di corso valutata da una Commissione scelta dal comitato scientifico. La **quota di iscrizione** ai corsi è decisa dal comitato scientifico.

Il comitato di gestione nomina i docenti proposti dal comitato scientifico. Se il corso riguarda le aree del diritto civile, penale e amministrativo deve essere previsto sia l'insegnamento di una parte generale, sia di una speciale afferente allo specifico sotto-settore o indirizzo di specializzazione che verrà scelto (art. 7 d.m. 144/2015 s.m.i. come da art. 1 comma 1 lett. e) n. 2 d.m. 163/2020). È precisato che la parte speciale deve durare almeno un anno di talché si deve supporre che 100 ore dovranno essere dedicate alla parte generale e 100 ore alla parte speciale. Al riguardo, tuttavia, non è chiarito se una volta che sia stato conseguito il titolo di specialista in un determinato settore, con l'indicazione o meno nello stesso titolo degli indirizzi relativi alla parte speciale (che in base a quanto previsto dal 1° comma dell'art. 5 del



d.m. n. 163/2020 è una facoltà di scelta spettante all'avvocato), se per l'acquisizione degli ulteriori indirizzi del macro-settore sia necessario frequentare un nuovo corso biennale. Non ha senso ripetere la parte generale (che fatta una volta vale per sempre), bastando frequentare esclusivamente la parte speciale per i sotto-settori ed indirizzi in cui è suddiviso il macro-settore.

In sintesi, una volta acquisito il titolo di specialista nel settore di riferimento dopo il corso biennale, se si intende aggiungere al proprio titolo altri indirizzi, è sufficiente partecipare al corso (annuale) afferente alla parte speciale.

È opinione degli scriventi che 100 ore per l'insegnamento della parte speciale dedicata all'indirizzo prescelto siano effettivamente eccessive. Sarebbe meglio suddividere le 100 ore in moduli di 25 ore per ciascun indirizzo.

4.2.2. Comprovata esperienza (art. 8 d.m. 144/2015 s.m.i.)

L'avvocato deve documentare di aver svolto attività professionale **ininterrottamente per 8 anni** senza sospensione o illeciti disciplinari definitivi accertati negli **ultimi 3 anni** o la revoca negli **ultimi 2** del titolo di specialista.

L'avvocato deve inoltre dimostrare di aver esercitato in modo assiduo, continuativo e prevalente in uno dei settori di specializzazione **negli ultimi 5 anni**.



Gli incarichi fiduciari trattati per ogni anno devono essere **almeno 10** (e non più 15 come nel vecchio testo del 2015). In ogni caso, in deroga a tale numero, la Commissione può tenere conto della rilevanza degli incarichi svolti dal professionista, delle caratteristiche del settore e dell'indirizzo di specializzazione (art. 8 d.m. 144/2015 s.m.i. ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. f) d.m. 163/2020). Non si tiene però conto degli affari che hanno ad oggetto una medesima questione giuridica e che necessitano di analoga attività difensiva.

Presentata la documentazione che comprova i requisiti di cui sopra, l'avvocato deve richiedere (senza possibilità che la sua domanda sia rigettata se non dopo essere stato ascoltato) di essere ammesso ad un **colloquio** che si svolge davanti ad una Commissione formata da cinque componenti (**tre avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e due professori universitari di ruolo**). Uno dei membri avvocati è scelto dal CNF e gli altri 4 membri dal Ministero della Giustizia in conformità alle modalità di cui all' art. 6 comma 4 d.m. 144/2015 s.m.i. come da art. 1 comma 1 lett. d) n. 2 d.m. 163/2020.

Il colloquio **non è più un esame** sulle materie comprese nel settore di specializzazione (come previsto nel d.m. 144/2015), bensì **una esposizione e discussione** dei titoli presentati dall'avvocato e della documentazione prodotta a dimostrazione della sua comprovata esperienza professionale.

Nel caso di esito positivo e conferimento del titolo il CNF ne dà comunicazione all'Ordine professionale di appartenenza per l'iscrizione nell'apposito elenco.



Tuttavia, il d.m. n. 144/2015 s.m.i. non chiarisce nulla in merito alla giurisdizione nel caso in cui l'esito della valutazione sia negativa e l'avvocato voglia impugnarla. Difatti,

si può discutere se la giurisdizione appartenga al giudice ordinario, in quanto trattasi di diritto soggettivo a fronte del possesso dei titoli; oppure se non sia competente il giudice amministrativo, avendo la Commissione esercitato un potere discrezionale attribuito dalla legge nel corso di un procedimento in cui il candidato specializzando vanta un interesse legittimo all'iscrizione nel relativo albo degli specialisti. È opinione degli scriventi che la competenza appartenga al giudice amministrativo.

Il conseguimento di titolo di specialista, come già rilevato, **non comporta riserva** di attività professionale come specificato **all'art. 9 comma 7 della l. n. 247/2012**. Pertanto la specializzazione non priva l'avvocato della possibilità di svolgere la sua attività professionale anche in ambiti e materie diversi rispetto a quelle oggetto della sua specialità.

4.3. Mantenimento o revoca del titolo (artt. 10-12 d.m. 144/2015 s.m.i.)

L'avvocato, una volta iscritto nell'elenco degli avvocati specialisti, mantiene il titolo se documenta **ogni 3 anni** di aver compiuto l'aggiornamento professionale ovvero di aver esercitato continuativamente la professione nel relativo settore di specializzazione (artt. 10 e 11 d.m. 144/2015 s.m.i.). **Le due possibilità sono alternative.**



L'aggiornamento professionale è valutato sul conseguimento di **almeno 75 crediti** nel triennio (25 per anno), presso scuole o corsi di alta formazione organizzati dal CNF o dai Consigli dell'Ordine.

La **comprovata esperienza** è dimostrata ai sensi dell'art. 8 d.m. n. 144/2015 come novellato.

Nel caso di mancata dimostrazione dei requisiti per mantenere il titolo, seguirà la **revoca** dello stesso e la cancellazione dell'avvocato dall'elenco degli avvocati specialisti (art. 12 d.m. 144/2015 s.m.i.).

Dopo 2 anni dalla revoca il titolo può essere nuovamente perseguito.

5. Il ruolo delle università e le scuole di formazione

I corsi idonei a consentire il perseguimento della specializzazione vengono organizzati sulla base di convenzioni tra il CNF o i consigli dell'ordine degli avvocati e le istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 7 del d.m. n. 144/2015 s.m.i.



Il suddetto art. 7 comma 1, rubricato “Percorsi formativi”, stabilisce che i corsi di specializzazione sono organizzati dai Dipartimenti delle università di giurisprudenza legalmente riconosciute ed inserite nell’elenco del MIUR.¹

Secondo il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca² “*Nel sistema universitario italiano i titoli di studio aventi valore legale sono rilasciati dalle Istituzioni autorizzate e accreditate dal Ministero. Il sistema italiano è composto complessivamente da:*

- 97 Istituzioni universitarie³ di cui 67 Università Statali⁴
- 19 Università non Statali legalmente riconosciute⁵
- 11 Università non Statali telematiche legalmente riconosciute.⁶

Accreditamento iniziale. L’istituzione di una nuova sede universitaria è subordinata all’accreditamento iniziale, disposto con apposito Decreto Ministeriale su conforme parere dell’ANVUR, finalizzato a verificare e certificare la presenza di alcuni requisiti minimi di in termini di ordinamento degli studi, trasparenza, possesso di docenti, condizioni strutturali e di sostenibilità economico finanziaria. Valutazione e accreditamento periodici. Con l’entrata in vigore della L. 240/2010 il processo di accreditamento prevede altresì una valutazione periodica (cosiddetto accreditamento periodico) delle sedi e dei corsi di studio, volto a verificare sia la sussistenza dei requisiti già previsti per l’accreditamento iniziale, sia il possesso di ulteriori requisiti

¹ Per una panoramica delle Università suddivise per Regione <https://www.university.it/index.php/maps/>

² <https://www.miur.gov.it/istituzioni-universitarie-accreditate>

³ https://cercauniversita.cineca.it/index.php?module=strutture&page=StructureSearchParams&advanced_serch=1&action=submit#tituni

⁴ https://cercauniversita.cineca.it/index.php?module=strutture&page=StructureSearchParams&advanced_serch=1&action=submit#tituni

⁵ <http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/atenei>

⁶ <https://unitelematiche.it/universita-online/>



in termini di organizzazione interna della qualità della didattica e della ricerca delle singole sedi. Il processo di accreditamento periodico è svolto dall'ANVUR, attraverso l'analisi dei risultati dell'ateneo e attraverso le viste in loco svolto dalle CEV (Commissioni di Esperti della Valutazione) e si conclude con una valutazione che colloca ogni ateneo in una delle seguenti classi di giudizio: molto positivo, pienamente soddisfacente, soddisfacente, condizionato, insoddisfacente.”

Da questa breve descrizione di quali siano le università accreditate risaltano alcuni dati. Il primo è che le università telematiche sono comprese nell'elenco ai fini dell'organizzazione di corsi di specializzazione. Il secondo è che parrebbe crearsi un percorso universitario rivolto agli avvocati specializzandi “secondario” rispetto a quello “primario” dei laureandi.

Dunque, solo le istituzioni universitarie riconosciute dal MIUR possono stipulare le convenzioni ed organizzare i corsi di specializzazione per avvocati.

In tale ambito, quantomeno ai fini dell'acquisizione del titolo di avvocato specializzato, le scuole di specializzazione private devono essere collegate alle istituzioni universitarie riconosciute. Diversamente il riferimento alle scuole è previsto all'articolo 10 comma 2 del d.m. n. 144/2015 s.m.i.: “2. *Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.*” Rispetto a tali scuole il d.m. non specifica alcunché in merito al collegamento con le istituzioni universitarie, tanto che sembrerebbe ammettersi che



siano sganciate dalle stesse e rimesse unicamente alle convenzioni tra CNF, consigli dell'ordine e associazioni forensi di rappresentanza.

6. Il ruolo delle associazioni forensi maggiormente rappresentative

Il d.m. n. 144/2015 s.m.i. tratta delle associazioni forensi di rappresentanza all'art. 7 rubricato "Percorsi formativi" commi 3-6: ***“3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell'ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore e nell'indirizzo di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense può stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 4. I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore. 6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.”*** Nonché all'art. 10 comma 1 in tema di "Aggiornamento professionale specialistico": ***“Il Consiglio***



nazionale forense e i consigli dell'ordine, d'intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l'organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche.” Infine, il d.m. n. 144/2015 all'art. 14 fa riferimento ai corsi organizzati dalle associazioni forensi.

Le associazioni forensi in questione devono essere quelle riconosciute dal CNF ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. s) l. n. 247/2012.⁷

Il ruolo delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative parrebbe essere **eventuale** nello stipulare convenzioni con il CNF. Infatti, il dato letterale del d.m. (“può”) non sembra porre alcun dovere in capo al CNF nei confronti delle associazioni forensi. Diversamente per i Consigli dell'ordine l'uso del verbo all'indicativo (“stipulano”) introduce un **obbligo** per tali enti nei confronti delle associazioni forensi.

Le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative hanno invece **un ruolo necessario nella nomina** di 3 membri del comitato scientifico e di gestione.

⁷ <https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/associazioni-riconosciute>



Il d.m. n. 144/2015 s.m.i. riconosce inoltre alle associazioni forensi in questione **un ruolo centrale nel momento di aggiornamento professionale** e quindi di mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco degli avvocati specializzati. Difatti l'art. 10 comma 1 afferma che il CNF e i consigli dell'ordine “*d'intesa con le associazioni (...) promuovono*”, ammettendo che l'organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche non possa avvenire se non con il supporto delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative.

7. Conclusioni. Criticità e proposte di modifica al d.m. n. 163/2020

La nuova disciplina presto diverrà operativa, tuttavia presenta diverse criticità e spunti di riflessione contenuti nel d.m. n. 163/2020, come di seguito brevemente rappresentati.

- La disciplina novellata nel 2020 parrebbe togliere discrezionalità al CNF nello svolgimento del colloquio, che ora è diventato una esposizione perdendo i connotati dell'esame previsto nel precedente d.m. del 2015. Non si specifica, tuttavia, in base a quali criteri l'esito dell'esposizione sia da ritenere positivo o negativo ai fini dell'accertamento della comprovata esperienza. È da ritenere che la Commissione debba limitarsi ad accertare che i titoli presentati corrispondano a quanto richiesto dal d.m. n. 163/2020. Uno spazio di discrezionalità rimane in quanto la Commissione potrà valutare, in deroga al numero minimo di affari trattati per anno (dieci), la natura e la particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore e dell'indirizzo di specializzazione. Non si comprende se si dovrà produrre copia del fascicolo cartaceo o se sarà sufficiente



un'autodichiarazione con la descrizione degli affari trattati e l'attestazione della pendenza e/o definizione della causa. Più delicata è la dimostrazione dell'attività stragiudiziale anche in termini di riservatezza. Occorrerà altresì verificare cosa si dovrà produrre e come si dovrà produrre anche in ottemperanza alla normativa in materia di privacy. Dovrà, altresì, essere precisato che la documentazione, se attinente il settore amministrativo, potrà riguardare anche l'attività svolta avanti ad altre giurisdizioni oltre a quella amministrativa.

- Altro punto da chiarire è il ruolo dei COA a cui dovrà essere presentata l'istanza per ottenere il riconoscimento del titolo di specialista. Considerato che il rilascio di tale titolo è di competenza del CNF, è da ritenere che la verifica da parte del COA di riferimento debba limitarsi ad un controllo formale per quanto riguarda la lettera a) dell'art. 6, mentre debba essere esaustiva circa le lettere b) e c) in quanto riguarda fatti dei quali il COA ha diretta conoscenza e competenza. Spetta comunque al CNF la determinazione definitiva sull'istanza. Diverso è, invece, coinvolgimento del COA per quanto riguarda il mantenimento del titolo di specialista in quanto, in relazione a ciò, deve esprimere un parere anche se non vincolante.

- Perplessità sussistono in merito alla nomina della Commissione che dovrà verificare l'attività professionale svolta dagli avvocati specializzandi. Difatti, non sembrerebbero essere specificati i requisiti in base ai quali vengono scelti avvocati patrocinanti presso le giurisdizioni superiori e professori universitari. L'art. 1 comma 1 lett. d) n. 2 prevede solo che la scelta dei commissari sia affidata a CNF e Ministero della Giustizia che scelgono in base ad un apposito albo, ma non parrebbero essere previsti ulteriori requisiti *ad hoc*.



- Si è già detto che il limite di 2 specializzazioni per “macro-settori” parrebbe essere astrattamente ragionevole, benché non lo sia in concreto per il diritto amministrativo (cfr. paragrafo 4.1.1) in quanto molte materie che appartengono al settore in esame sono ricomprese in altri settori. Senza contare che il limite massimo di tre indirizzi di specializzazione da indicare nel titolo di specialista non ha senso, se l'avvocato è in grado di dimostrare di aver svolto la propria attività in tutti o comunque in più di tre di tali indirizzi.
- Sul tema del numero di indirizzi da indicare, si osserva che non vi è alcuna specificazione su come l'indicazione della specializzazione possa essere utilizzato/riconosciuto da parte degli enti pubblici nell'ambito della pubblicazione di bandi di affidamento di incarichi professionali. Il rischio è che venga richiesto tra i requisiti con una valenza escludente il possesso non solo del settore di specializzazione ma anche del sotto-settore o indirizzo.
- Un'altra riserva riguarderebbe i programmi didattici che dovranno svolgere i corsi di formazione. Sul punto l'art. 7 d.m. 144/2015 s.m.i. rimanda a delle linee guida generali predisposte da una Commissione permanente istituita presso il Ministero della Giustizia. Tuttavia attualmente nella fase transitoria tali linee guida sono mancanti e non pare chiara la disciplina per individuare detta Commissione permanente, fatta eccezione per i soggetti che dovranno scegliere i suoi componenti e per la qualifica degli stessi (magistrati, avvocati, professori).
- In merito ai corsi di diritto civile, penale e amministrativo l'art. 7 comma 12 del d.m. n. 144/2015 s.m.i. stabilisce che i corsi prevedano l'insegnamento di una parte



generale ed una speciale, ma non è chiarito se gli avvocati che intendano conseguire ulteriori indirizzi debbano seguire anche la parte generale o solo la parte speciale.

- Sempre in merito alla fase transitoria non è stato specificato come e quando possano essere iniziati e svolti i corsi e quale disciplina si debba seguire per gli stessi in attesa di futuri atti attuativi del Ministero della Giustizia.

- Dubbi potrebbero ravvisarsi anche nelle modalità di individuazione dei docenti che dovranno insegnare nei corsi previsti per ottenere la specializzazione, o le modalità di nomina dei membri del comitato scientifico e di gestione dei corsi.

- Quanto alle convenzioni tra Ordini e istituti universitari, non sembra essere previsto su che cosa deve vertere il contenuto proprio della convenzione. Non è parimenti chiaro come vengano ripartiti tra COA o CNF e le associazioni specialistiche di rappresentanza i componenti del comitato scientifico e del comitato di gestione.

- L'art. 2 comma 3 d.m. n. 163/2020 stabilisce che il titolo di avvocato specialista può essere conferito dal CNF anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca nei settori di cui al d.m. 144/2015. Non è chiaro se tale norma si riferisca unicamente a chi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel periodo *post* d.m. 144/2015 e *ante* d.m. 163/2020 o anche a chi lo consegue successivamente a tale ultimo d.m. Se dovesse valere tale ultima interpretazione, non si comprende come mai invece il conseguimento di un master di II livello non sia stato tenuto in considerazione, rilevando che la Commissione Giustizia in sede di parere sullo schema modificativo del d.m. 144/2015 aveva equiparato i due diversi titoli (master e dottorato) quale ulteriore condizione da valutarsi per l'accesso alla specializzazione.



Ed in ultima analisi se tra i master di II livello potrebbe considerarsi anche l'aver frequentato le scuole di specializzazione per le professioni legali.

- Il fatto che solamente gli enti universitari possano gestire corsi e attività didattiche al completamento di percorsi formativi potrebbe creare degli accentramenti “di potere” in capo alle stesse istituzioni universitarie. A ciò potrebbe aggiungersi che l'insegnamento proveniente dalle università si basa su un approccio teorico non confacente alla realtà pratica della professione nei diversi settori del diritto.

- Non è inoltre logico il passaggio del decreto secondo cui le associazioni forensi debbano intervenire “necessariamente” nel momento dell'aggiornamento del professionista, mentre solo “eventualmente” nel caso del percorso formativo di base.

-Infine, il decreto non spiega come devono essere organizzati le scuole e i corsi di alta formazione convenzionati tra CNF, consigli dell'ordine e associazioni forensi, né quale debba essere il contenuto di tali convenzioni.